

REGOLAMENTO DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

OGGETTO DELLA TASSA

Il presente regolamento si applica a tutte le occupazioni di suolo pubblico che avvengono nel territorio del Comune di Loceri.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

Sono parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusioni delle verande e dei balconi e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, le servitù di pubblico passaggio.

Chi occupa il suolo pubblico è tenuto a pagare la tassa in base alle tariffe disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 2

OCCUPAZIONI PERMANENTI -TARIFFE

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta comunale.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE – TARIFFE

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata e alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffe che vengono stabilite annualmente dalla Giunta comunale.

ART. 4

ESCLUSIONI ED ESENZIONI

Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nell'Art. 49, lettere (a) (b) (c) (e) (f) e (g), del D.Lgs. 507/93, le seguenti occupazioni occasionali individuali ai sensi della lettera (d) del predetto articolo:

- 1) occupazioni di durata non superiore a 15 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero;
- 2) occupazioni occasionali di durata non superiore a 6 ore con ponti, scale, pali, mezzi meccanici e operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione di verde pubblico, per traslochi etc;
- 3) occupazione di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purchè siano posti in contenitori facilmente movibili;
- 4) occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse;
- 5) occupazioni fino al massimo di un'ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione anche alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 6 RIDUZIONI TARIFFARIE

Ai sensi del comma 1 dell'Art. 45 del d. Lgs. 507/93, vengono stabiliti i seguenti tempi delle occupazioni temporanee e le relative misure tariffarie di riferimento:

- fino a 12 ore: riduzione della tariffa giornaliera del 50%;
- oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa giornaliera ordinaria.

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50% per i giorni successivi al 15°.

ART. 7 MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in Mq. o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al Mq. o al M.l., sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura di misura inferiore al Mq. o al M.l., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1000 Mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono sempre calcolate in ragione del 10%.

L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo, partendo dalle linee più sporgenti dello stesso.

Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche vasi da fiori lampioni e simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

ART. 8 REVOCA E DECADENZA

Sono cause di decadenza dell'autorizzazione e della concessione:

- a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, degli obblighi stabiliti dal regolamento o dal provvedimento rilasciato;
- b) la mancata presentazione, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e , comunque, entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione permanente di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93;
- c) il mancato pagamento della tassa di occupazione.

Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del Servizio Tributi, e va notificato all'interessato.

Per quanto concerne l'autorizzazione e la concessione di occupazione possono essere sempre revocate con provvedimento del Funzionario Responsabile per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

La revoca, che va notificata all'interessato, dà diritto alla restituzione della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra indennità.

ART. 9 AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI E DENUNCIA

E' vietato occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione, per le occupazioni permanenti, o autorizzazione per le occupazioni temporanee, rilasciate dai competenti uffici comunali, salvo nel caso di urgenza e per motivi di ordine pubblico e di incolumità pubblica.

Per le occupazioni permanenti il contribuente deve presentare domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità ed al codice fiscale del richiedente, la località, l'oggetto, la durata ed i motivi dell'occupazione, nonché la misura dello spazio od area da occupare, rappresentati, se necessario con idoneo disegno.

L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali sono conclusi dalle unità organizzative competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che deve contenere le eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante, si intende sempre rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con la facoltà del Comune di revocarlo o sospenderlo in qualunque tempo per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.

La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere sempre esibite ad ogni richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati della riscossione, degli agenti contabili della polizia municipale e della forza pubblica.

Per dette occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune, apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra non sussiste per gli anni successivi a quello di 1° applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

Per le occupazioni temporanee l'atto di autorizzazione o di concessione è emanato dal Responsabile del Servizio Tecnico. Per le occupazioni permanenti l'atto di concessione è emanato dalla Giunta Comunale. All'atto della Giunta Comunale, accede un contratto, a firma dell'interessato e del Responsabile del Servizio Tecnico.

ART. 10

OBBLIGHI DEL CONCESIONARIO

Il Concessionario deve sottostare alle seguenti condizioni:

- 1) limitare l'occupazione allo spazio assegnatoli;
- 2) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- 3) usare l'area concessa con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche indicate dall'Amministrazione comunale;
- 4) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione l'area occupata;
- 5) versare nei modi e nei termini di legge, la tassa dovuta;
- 6) versare dove richiesto dall'Amministrazione, prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio, il deposito cauzionale;
- 7) non danneggiare le opere esistenti, e risarcire il Comune di ogni eventuale spesa che dovesse sostenere per effetto delle opere attuate sulla concessione;
- 8) non danneggiare o ostacolare occupazioni già esistenti;
- 9) mantenere in stato di ordine e pulizia il suolo occupato;
- 10) esibire a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di suolo pubblico.

ART. 11

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa deve avvenire nel mese di gennaio di ciascun anno, in caso di variazione durante l'anno, la denuncia di variazione ed il relativo versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il versamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo C.C.P. N. 12120085 intestato al Comune di Loceri, con arrotondamento al centesimo superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa nei modi visti sopra entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 12
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da richiedersi almeno 15 giorni prima della scadenza.

ART. 13
OCCUPAZIONI D'URGENZA, E PER FIERE E MERCATI

In caso di situazioni d'emergenza ovvero quando sia necessario eseguire lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere attuata prima del rilascio del formale provvedimento.

In tal caso l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Polizia Municipale, ovvero all'unità organizzativa competente, per il rilascio del provvedimento in sanatoria.

L'ufficio di Polizia Municipale o gli incaricati del servizio di accertamento e riscossione della tassa curano l'accesso dei commercianti, gli spazi loro assegnati in occasione di fiere e mercati, nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e di quello dei mercati, di Polizia Urbana e d'Igiene.

ART. 14
OCCUPAZIONE ABUSIVA

Si ha occupazione abusiva sia da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza, anche sopraggiunta, di valido titolo.

L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa temporanea, maggiorata del 20%, inoltre è tenuto alla rimozione dei materiali, entro un congruo termine indicato nel provvedimento di sgombrò, decorso inutilmente il quale, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese all'interessato. Per le altre violazioni si rimanda al Nuovo Codice della Strada.

ART. 15
ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVA DELLA TASSA E SANZIONI

Si rinvia a quanto dispongono i D.lgs. 507/93 e i D.Lgs. 471-472-473/97 e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda le infrazioni di carattere tributario, negli altri casi si rimanda al Nuovo Codice della strada o alla legislazione specifica in materia.